



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Venezia

Visto l'articolo 14 della legge 84/94;

Visti gli articoli 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e gli articoli 211 e 212 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante misure urgenti in materia di salute sostegno a lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'articolo 199, comma 6, del suddetto decreto legge, che, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid 19 e assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, riconosce alle Società Cooperative, di cui all'art. 14 comma 1 quinquies della legge 28 gennaio n.84, un indennizzo commisurato, fra l'altro, alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'art.212 del Regolamento per Esecuzione del Codice della Navigazione, ai servizi di ormeggio effettuati fra la data del 14 ottobre 2020 e la data del 31 dicembre 2020;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 168 del 23 aprile 2021, con il quale è stata, fra l'altro, disposta l'assegnazione delle risorse stanziare dal richiamato articolo 199, comma 6;

Vista l'Ordinanza n. 109/2018, con la quale sono state approvate, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi, le tariffe massime rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori di Venezia per il triennio 2019/2021;

Tenuto conto che nella tabella allegata al citato Decreto n. 168 la somma complessivamente erogabile in termini di sconto non può eccedere in valore assoluto la cifra di €.128.562,26;

Esperita la prescritta istruttoria, nel corso della quale è stata verificata la corretta applicazione dei criteri stabiliti dal richiamato decreto attuativo dell'art. 199, comma 6, del d.l.34, per la ripartizione della somma stanziata ai fini della riduzione tariffaria;

Vista la nota prot. n. 17009 del 14 giugno 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la quale sono stati comunicati gli esiti della richiamata istruttoria;

ORDINA

Articolo 1

Per i servizi di ormeggio effettuati fra la data del 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 a favore delle navi portacontainer e Ro-Ro passeggeri e miste, le tariffe di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 109/2018 sono ridotte del 43%.

Articolo 2

Le Società di ormeggio riconoscono la riduzione tariffaria di cui all'articolo 1, attraverso l'emissione di note di credito a favore delle Società di navigazione beneficiarie della riduzione stessa.

Articolo 3

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Venezia *(data della sottoscrizione)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)